



COMUNE DI CATANZARO

SETTORE AVVOCATURA

OGGETTO: DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO IL SETTORE AVVOCATURA DEL COMUNE DI CATANZARO.

ART. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente atto disciplina lo svolgimento, presso il Settore Avvocatura dell'Ente, della pratica forense che i soggetti in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza hanno l'obbligo di effettuare al fine di poter sostenere l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.

ART. 2

Condizioni generali

1. Presso il Settore Avvocatura del Comune di Catanzaro può essere svolta la pratica forense ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.
2. La pratica forense presso l'Avvocatura comunale non è compatibile con lo svolgimento di altra pratica presso gli studi legali privati o pubblici o con rapporto di impiego pubblico e/o privato.
3. La pratica forense si svolgerà nell'esclusivo interesse del praticante, senza vincoli di dipendenza né di subordinazione gerarchica nei confronti della struttura comunale, fatta eccezione soltanto per il necessario rapporto di apprendimento legale.
4. Al fine di garantire l'esercizio della pratica forense in un ambiente di lavoro adeguato, il numero dei praticanti che possono svolgere contemporaneamente la pratica forense presso il Servizio Avvocatura, allo stato, non può essere superiore a quattro. In caso di mutate condizioni anche logistiche, l'avviso potrà prevedere un numero superiore di praticanti.

ART. 3

Requisiti di ammissione

1. Per accedere all'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura del Comune di Catanzaro occorre possedere, al momento della domanda, la laurea in giurisprudenza.
2. L'ammissione consegue ad apposita istanza per l'esercizio della pratica forense e deve essere presentata entro la data indicata nell'avviso pubblico ed indirizzata al Dirigente del Settore Avvocatura del Comune di Catanzaro, Via Iannoni - 88100 - Catanzaro.
3. Alla domanda dovranno essere allegati *curriculum vitae* e copia del titolo di studio richiesto per l'accesso ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il conseguimento della laurea in giurisprudenza con relativa votazione ed elenco degli esami sostenuti, con relativa votazione, nonché titolo della tesi di laurea.
4. L'aspirante dovrà, inoltre, dichiarare espressamente di aver preso visione del presente regolamento e di aderirvi incondizionatamente, il tutto secondo apposita modulistica che sarà predisposta e fornita dal Settore Avvocatura.

ART. 4

Graduatoria

1. Nell'ipotesi in cui il numero dei soggetti richiedenti sia superiore a quello massimo di praticanti ammissibili, si procederà a redigere una graduatoria. Verrà data priorità al soggetto che ha conseguito il maggior punteggio di laurea ed in caso di parità al più giovane di età.
2. La graduatoria di cui al sub 1) rimarrà valida per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.
3. La rinuncia da parte di colui che è incluso nella graduatoria equivale a ritiro della domanda.

ART. 5

Pubblicità

1. Del procedimento per l'accesso alla pratica forense sopra descritto verrà data idonea pubblicità mediante la pubblicazione di avviso pubblico all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito internet del Comune di Catanzaro (www.comunecatanzaro.it). Copia del predetto avviso verrà inoltrato al Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro.

ART. 6

Espletamento della Pratica Forense

1. La pratica forense si svolgerà secondo le modalità previste dalla legge professionale, sarà disciplinata dall'Avvocato al quale il praticante sarà assegnato e dovrà essere espletata con regolare ed assidua frequenza presso il Settore Avvocatura del Comune

di Catanzaro nel rispetto dell'orario di lavoro utilizzato dallo stesso servizio, onde evitare posizioni di conflitto con gli interessi dell'Ente;

2. L'espletamento delle attività sarà sottoposta ai previsti controlli da parte dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro nel cui registro il praticante, entro un mese dell'ammissione alla frequenza, dovrà tempestivamente iscriversi;
3. L'attestato di ammissione alla pratica forense sarà sottoscritto dal Dirigente del Settore Avvocatura dell'Ente, ed iscritto nell'Elenco Speciale "Avvocati degli Enti Pubblici" annesso all'Albo degli Avvocati.

ART. 7

Diritti e doveri del praticante

1. Il praticante, ai fini voluti e nel suo prioritario interesse, si impegna ad assolvere i compiti affidatigli con diligenza, dignità e lealtà e a mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del praticantato, anche successivamente alla cessazione dello stesso, in osservanza al vigente codice deontologico forense.
2. Il praticante coadiuva gli avvocati dell'Ente nello svolgimento delle attività professionali, osservandone le disposizioni e prestando la propria collaborazione nell'adempimento delle incombenze poste a carico del Settore Avvocatura.
3. Il Dirigente del Settore Avvocatura può delegare per particolari adempimenti e/o attività, presso le autorità giurisdizionali competenti, i praticanti in possesso dell'iscrizione all'albo in quanto abilitati al patrocinio provvisorio, limitatamente alla trattazione degli affari loro consentiti dalla vigente normativa.
4. In ogni caso lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura comunale non costituisce alcun titolo e/o diritto alla costituzione di rapporto di impiego o collaborazione professionale alcuna con il Comune di Catanzaro, né può costituire presupposto che possa dar luogo a rivendicazioni economiche, di alcun genere, a carico dell'Ente, del Dirigente del Settore e dei funzionari del Settore Avvocatura.
5. Il praticante deve sostenere tutte le spese necessarie per l'iscrizione all'Albo dei Praticanti e tutte quelle necessarie previste dalla normativa forense, esonerando espressamente il Comune di Catanzaro.

ART. 8

Durata del rapporto

1. La durata del rapporto è pari al periodo necessario per il rilascio, da parte del Dirigente del Settore Avvocatura, del certificato di compiuta pratica indispensabile per la partecipazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.
2. Alla scadenza del rapporto, è facoltà del Dirigente del Settore prorogare per una sola volta il rapporto con i praticanti, salvo l'avvenuto superamento dell'esame di abilitazione all'atto del quale il rapporto cessa di diritto.
3. In caso di attività del praticante contraria al decoro e agli interessi dell'ente ovvero del venir meno del rapporto di fiducia, il Dirigente del Settore, sentito l'Avvocato cui il praticante è stato assegnato, può interrompere immediatamente il rapporto stesso. In

tutti gli altri casi è riconosciuto ad ambedue le parti il diritto ad un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 9

Copertura assicurativa

1. Il settore competente potrà eventualmente prevedere che i praticanti-avvocato siano coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica forense presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
2. A questo fine il Settore Avvocatura provvederà a dare immediata comunicazione al Settore Personale dell'inizio e della cessazione dell'attività del praticante.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità di gestione del rapporto di cui al presente regolamento.
2. Le stesse informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione lavorativa del praticante, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di dati personali.

ART. 11

Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore a far data dall'esecutività dell'atto deliberativo che lo approva e sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito internet del Comune di Catanzaro, www.comunecatanzaro.it, onde assicurarne la massima divulgazione.
2. L'accesso alla pratica forense come sopra disciplinato decorrerà dall'esecutività della deliberazione di approvazione del presente disciplinare.